



# Comune di Taormina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 61 del reg.</b>  <b>Data 30/12/2016</b>	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/00, A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA N.2137/2016 NOTIFICATA IL 07/10/2016.
---	---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella	X		ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco	X	
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati	n. 20	Presenti	n. 15
In carica	n. 20	Assenti	n. 5

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.  
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.  
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.  
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Leopardi, Sterrantino e Corvaia.  
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Cilona e l'Ass. Carella.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente come oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Tribunale di Messina n.2137/2016 notificata il 07/10/2016".

Come richiesto dal Cons. Composto si riporta nel presente verbale la dichiarazione di voto da egli resa con riferimento al verbale della deliberazione avente ad oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.797/16 depositata il 31/05/16": - Il Cons. Composto fa dichiarazione di voto e afferma che non si è in grado di votare, in quanto la notifica dell'ordine del giorno è avvenuta soltanto oggi, alle ore 10,30, contrariamente a quanto disposto in merito dal Regolamento dei lavori del Consiglio Comunale ed alla Legge, secondo cui i consiglieri comunali debbono essere posti nelle condizioni di poter votare -.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto 3 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Tribunale di Messina n.2137/2016 notificata il 07/10/2016".

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

#### DELIBERA

DI APPROVARE l'unita proposta avente per oggetto:" Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Tribunale di Messina n.2137/2016 notificata il 07/10/2016".

Successivamente,

Il Presidente invita il Consiglio a votare sull'immediata esecutività.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

#### DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività.



# Comune di Taormina

Provincia di Messina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N° del registro</b>	<b>Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Tribunale di Messina n. 2137/2016 notificata il 07/10/2016</b>
<b>Data</b>	

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA SU PROPOSTA DEL SINDACO

#### PREMESSO :

- Con ricorso depositato il 13/07/2009, Anna Corsini e Manuele Trifiletti, convenivano dinnanzi al Tribunale di Messina, il Comune di Taormina, per contestare il verbale notificato il 26/10/2007 elevato dalla Polizia Municipale;
- Si opponeva il Comune di Taormina rappresentato e difeso dl dirigente Pappalardo dr. Agostino;
- Il Tribunale di Messina con sentenza n. 2137/2016 notificata il 07/10/2016, ha annullato il verbale di accertamento notificato il 26/10/2007 e condannato il Comune di Taormina al pagamento in solido delle spese processuali sostenute da Trifiletti Manuele e Corsini Anna liquidate in €. 811,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Davide Mario Restifo procuratore dei ricorrenti;

#### CONSIDERATO:

- Che la fattispecie in questione integra la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva;
- Che la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha sempre messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutivo e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL: “ nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria”, avendo la delibera consiliare lo scopo di “ riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle nomali procedure di programmazione e di gestione delle spese” – tra l'altro (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia parere 13/5/15, n. 177)

#### RITENUTO:

- Di dover procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a), del D. Lgs n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, il cui ammontare complessivo è pari ad €. 1.183,35, a titolo di spese di giudizio, in favore dell' avv. Davide Mario Restifo domiciliato in Giardini Naxos, legale distrattario di Anna Corsini e Manuele Trifiletti , così suddiviso:



onorario	€. 811,00
spese forf. 15%	€. 121,65
CPA 4%	€. 37,31
IVA 22%	€. 213,39
Totale	€.1.183,35

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**PROPONE**

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad €. 1.183,35 in favore dell'avv. Davide Mario Restifo con studio in Giardini Naxos via Vittorio Emanuele n. 136, C.F. RSTDDM78L06L042X, legale distrattario, scaturente dalla sentenza n. 2137/2016 notificata il 07/10/2016 del Tribunale di Messina, nel giudizio promosso da Anna Corsini e Manuele Trifiletti
3. Di imputare la spesa complessiva ammontante ad €. 1.183,35 allo stanziamento iscritto in bilancio alla missione 1 programma 0111 macroaggregato 1.10 del bilancio sul bilancio 2016-2018;
4. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile nel 2017;
5. Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali.
6. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Taormina, 28/12/2016

Il Responsabile del Procedimento  
S. Scarcella

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

Li 28/12/2016

Il Responsabile del Contenzioso  
Arch. Lucia Calandruccio


Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Li 28.12.2016

Prm. 31/2017  
Il Dirigente dell'Area Finanziaria  
Rag. Rosario Curcuruto



Sentenza n. 2137/2016 pubbl. il 20/07/2016  
RG n. 90000636/2009



Copia



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MESSINA**

Il Tribunale di Messina, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Sciacca, ha emesso, all'udienza del 20.07.2016 la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 90000636/2009 R.G. dando immediata lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e vertente

**TRA**

**Anna Corsini**, nata a Modena il 16.01.1953, C.F. CRSNMR53A5617257V e **Manuela Triletti**, nata a Messina il 28.02.1980, C.F. TFRMNL80B68F158E, entrambe elettivamente domiciliate in Giardini Naxos, Via Vittorio Emanuele n. 134, presso lo studio dell'avv. **Davide Restifo**, che le rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in riassunzione;

- *opposizione* -

**CONTRO**

**Comune di Taormina**, in persona del Sindaco *p.t.*, elettivamente domiciliato presso la Residenza Municipale in Taormina C.so Umberto n. 219, rappresentato e difeso dal dirigente Pappalardo dr. Agostino, in forza di procura speciale;

- *opposto* -

**OGGETTO:** sanzioni amministrative.

**Conclusioni:** il procuratore dei ricorrenti ha concluso come da verbale

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con ricorso depositato il 13.07.2009, Anna Corsini e Manuela Triletti convenivano in giudizio, dinnanzi a questo Tribunale, il Comune di Taormina. esponendo:

- che, con verbale notificato il 26.10.2007, il Commissario di P.M. Marra Rosario contestava alle ricorrenti la violazione della art. 2 dell'ordinanza sindacale n. 111 del 2.08.2007;
- che la violazione era stata accertata il 9.10.2007 ed impugnata tempestivamente innanzi al G.D.P.;

- che il G.D.P. declinava la propria competenza per materia ex art. 22 L. 689/1981, ritenendo competente il Tribunale di Taormina, onerando parte ricorrente alla riassunzione del giudizio;
- che il verbale di contestazione doveva ritenersi nullo per violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 200 e 201 del D.lgs. 285/1992, non essendo stati indicati i motivi dell'emesso provvedimento sanzionatorio;
- che il verbale sarebbe, altresì, nullo per violazione dell'art. 1 della l. 689/1981, posto che il fatto contestato non era riconducibile allo spettro normativo dell'ordinanza n. 111 del 2.08.2007.

Tanto premesso, le opposenti chiedevano di revocare e/o annullare e/o sospendere e/o privare di efficacia il verbale di contestazione notificato il 26.10.2007, con vittoria di spese e compensi.

Integrato il contraddittorio si costituiva in giudizio il Comune di Taormina il quale, contestando quanto dedotto *ex adverso*, chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso.

Non essendo necessaria attività istruttoria, all'udienza del 20.07.2016, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice disponeva la discussione della causa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della quale pronunciava la presente sentenza dando immediata lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Ai fini della decisione occorre esaminare la documentazione prodotta in atti e, segnatamente, il verbale di accertamento dell'illecito contestato, nonché l'ordinanza sindacale n. 111 del 2.08.2007.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità spiegata dalla ricorrente per violazione degli artt. 200 e 201 del d.lgs. 285/1992 per l'asserita assenza dei motivi posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio.

Ed infatti, da un'attenta disamina del verbale di accertamento notificato il 26.10.2007, emergono con evidenza le coordinate fattuali e normative in forza delle quali è stato irrogato il provvedimento sanzionatorio: il 9.10.2007 il Comando di Polizia Municipale ha, infatti, accertato che, presso la galleria di esposizione quadri sita in Taormina, Corso Umberto n. 86, Corsini Anna violava quanto disposto dall'art. 2 dell'ordinanza sindacale n. 111 del 2.08.2007 "perché diffondeva musica mediante amplificazione elettronica posta verso l'esterno..."





Va, invece, accolto il secondo motivo di annullamento del predetto provvedimento sanzionatorio, non essendo il fatto commesso riconducibile allo spettro normativo dell'ordinanza n. 111 del 2.08.2007.

Il punto 1 della predetta ordinanza dispone, infatti, che *"il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento [...] si applichino ai seguenti locali, sia al chiuso che all'aperto [...]: a) circoli privati e pubblici esercizi, compresi quelli delle Frazioni di Trappitello e Mazzeo, che occupano spazi ed aree pubbliche, in cui è prevalente la somministrazione di pasti, alimenti e bevande rispetto all'intrattenimento musicale, senza ballo; b) attività ricadenti su Demanio Marittimo [...]."*

Nella fattispecie in esame, come emerge sia dal verbale sia dai rilievi avanzati nel ricorso introduttivo (non oggetto di contestazione), Corsini Anna gestiva una galleria d'arte relativa all'esposizione e vendita di dipinti: conseguentemente difetta sia il requisito geografico richiesto dalla predetta ordinanza sia quello della prevalenza in ordine alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

A ciò si aggiunga che, dal verbale di contestazione, non emerge il requisito della reiterazione delle manifestazioni musicali richieste dalla predetta ordinanza, nella parte in cui si chiarisce che deve trattarsi di *"uno svolgimento di tipo ripetitivo, all'interno di una stessa settimana o di un mese"*.

Ne consegue, alla luce delle considerazioni innanzi esposte, che il verbale di accertamento notificato il 26.10.2007 va annullato e, per l'effetto, il Comune di Taormina va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalle attrici.

Dette spese processuali si liquidano applicando i valori minimi per ciascuna fase processuale, tenuto conto del valore della causa, della modesta entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta (non è stata espletata attività istruttoria) come da dispositivo in base alle tariffe vigenti.

**P.Q.M.**


Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Trifiletti Manuele e Corsini Anna nei confronti del Comune di Taormina, così provvede:



Sentenza n. 2137/2016 pubbl. il 20/07/2016  
RG n. 90000636/2009

1. Annulla, per le causali esposte in motivazione, il verbale di accertamento notificato il 26.10.2007.
2. Condanna il Comune di Taormina al pagamento in solido delle spese processuali sostenute da Trifiletti Manuele e Corsini Anna, che liquida in euro 811.00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Restifo Davide Mario procuratore dei ricorrenti.

Così deciso in Messina il 20/7/2016

Il Giudice  
(dott.ssa Carmela Sciacca)-  


Deposito in Cancelleria  
Messina, 21/7/16

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa Stefania DONATO)  


REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE


Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avvocato DAVIDE ROSTI FO

nell'interesse di SE VESIO DI STAMANO

Messina li 20/9/66



*f. 107*

Dot. Antonio Popolo

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 20/9/66



Il Dir. Dot. Antonio Popolo

*[Signature]*

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Intestato Ufficio, ove  
risiedo per la carica, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto al  
Sig. Romano di Torretta in persona del Suo socio F.F.  
nel suo domicilio via le case comunali in Torretta, C.so Umberto 2A  
indicato ivi consegnandole a...

Messina

23353

Cron. N. \_\_\_\_\_  
SPECIFICA \_\_\_\_\_  
Distri L. \_\_\_\_\_  
Accomp. " \_\_\_\_\_  
Tras. " \_\_\_\_\_  
10% " \_\_\_\_\_  
Spec. " \_\_\_\_\_  
TOTALE L. 10,77

per mezzo del servizio postale a norma di legge  
con raccomandata RR. N. \_\_\_\_\_  
Messina, li 5 OTT - 2016  
L'Ufficiale Giudiziario


*Dott.ssa Felicia Puglisi*  
Funzionaria UNAP  
Corte d'Appello di Messina

L'Uff. Giudiziario  
**29 SET 2016**  
Doppia tassa 0% corrisposta  
in modo virtuale Ufficio Bollo  
di Messina.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Sterrantino Rosaria*




IL PRESIDENTE

*Sig. Antonio D'Aveni*



IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott. Carrubba Rossana*



---

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2016

IL SEGRETARIO GENERALE



